



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 384 TFT 26

DEL 03 MARZO 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto procuratore federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 03 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°545/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Agrigento (matr. 921496 – dal 17/09/2014 cessate tutte le attività)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Grado Giuseppe

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.516 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato

affermando l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la Società A.S.D. Città di Agrigento dal 17/09/2014 cessate tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Grado Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Arcidiacono Simone, Battaglia Francesco, Bellavia Daniele, Gallea Fabio, La Gaipa Antonino, Milazzo Dario, (tesserati per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti);

Tilaro Antonio (oggi tesserato ASD Casteltermini e tesserato per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti);

Costa Domenico (oggi tesserato ASD Comiso e tesserato per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti);

Giordano Alessio (oggi tesserato ASD Resuttana S.Lorenzo e tesserato per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti);

Ciulla Giacomo (oggi tesserato ASD Kamarat e tesserato per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti);

Fundarò Antonio (oggi tesserato Pol. D. Nuova Città di Caccamo e tesserato per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti);

Prestigiacomò Angelo, D'Oca Lorenzo (oggi tesserati ASD Audace Partinico Borgetto e tesserato per la società ASD Città di Agrigento all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°546/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Ezio Roma Calcio Isola (matr. 932990)

Presidente all'epoca dei fatti Sig.ra La nave Grazia

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.517 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale la società è intervenuta nella persona del Vice Presidente Sig. Rubino Giuseppe il quale ha chiesto un rinvio dell'udienza per potere produrre le certificazioni mediche mancanti.

Il rappresentante della Presidenza Federale non si è opposta alla richiesta di rinvio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia l'esame del procedimento al giorno 10/03/2015 alle ore 15,30.

Procedimento n°547/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Gescal (matr. 931590)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Panarello Francesco

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.518 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 440,00 a carico della società A.S.D. Gescal (matr. 931590);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Panarello Francesco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Faraone Silvio, Baluci Francesco, Bellinghieri Giuseppe, Bonansinga Maurizio, Busa Nicola, Maugeri Christian, Passaniti Paolo,

Pellegrino Giovanni, Todaro Gianluca, Utano Francesco, (tesserati ASD Gescal all'epoca dei fatti);

Peditto Lorenzo (oggi tesserato ASCD Sportivo Culturale Itala e tesserato ASD Gescal all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°548/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Jatina Pro Monreale (matr. 921829)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Ferrante Gioacchino

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Prima categoria 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.519 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.200,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 880,00 a carico della società A.S.D. Jatina Pro Monreale (matr. 921829));
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ferrante Gioacchino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Camiolo Pietro, Cammarata Emanuele, Cammarata Salvatore, Cangemi Alberto, Castro Novo Fulvio, Blandino Giuseppe, Giangrande Daniele, Intravaia Davide, Scebba Salvatore, Vaglica Davide, Vaglica Ivan, Alongi Davide, Arena Gianluca, Giangrande Gioacchino, Lepre Giuseppe, D'arrigo Davide (tesserati A.S.D. Jatina Pro Monreale all'epoca dei fatti);

Billeci Simone, Alisena Gianpaolo, (oggi tesserati ASD Cartagine e tesserati A.S.D. Jatina Pro Monreale all'epoca dei fatti);

Marano Giuseppe (oggi tesserato CUS Palermo e tesserato A.S.D. Jatina Pro Monreale all'epoca dei fatti);

Dentino Antonino, Magnolia Antonio, (tesserati ASD Castelbuono 1975 e tesserati A.S.D. Jatina Pro Monreale all'epoca dei fatti);

Ruvolo Matteo (oggi tesserato ACD Città di Casteldaccia e tesserato A.S.D. Jatina Pro Monreale all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°549/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Real Biscari (matr. 919328)

Presidente all'epoca dei fatti Sig. Daparo Giovanni

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo

Campionato di Promozione 2013/2014

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 02/12/2014 prot. 11.520 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse. La A.S.D. Real Biscari ha tuttavia fatto pervenire le certificazioni mediche dei calciatori Natale Mirko e Mignacca Vincenzo, nulla opponendo a difesa degli altri soggetti deferiti.

Il rappresentante della Presidenza Federale si è rimesso alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale per quanto ai calciatori Natale Mirko e Mignacca Vincenzo, ha insistito sui motivi di deferimento per le altre posizioni ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.800,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone di prosciogliere dagli addebiti contestati i calciatori Natale Mirko e Mignacca Vincenzo e applica:

l'ammenda di € 900,00 a carico della società A.S.D. Real Biscari (matr. 919328);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Daparo Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Carnemolla Ivan, Cortese Giorgio, Di Vita

Santo, Di Cunta Giovanni, Quattrocchi Sebastiano, Rotondo Giovanni, Stanczyk Patrik Arkadius, Traina Alessio (tesserati Real Biscari all'epoca Dei Fatti);
 Buccheri Giovanni Biagio, Iapichino Rosario, Terranova Mauro (oggi tesserati USD Ragusa 2014 e tesserati per la Società Real Biscari all'epoca dei fatti);
 Mancuso Giuseppe, Terranova Antonino, Busacca Vincenzo, Occhipinti Eduardo (oggi tesserati A.S.D. Primavera Acatese e tesserati per la Società Real Biscari all'epoca dei fatti);
 Pecorari Roberto, Talarico Sandro (oggi tesserati ASD Comiso e tesserati per la Società Real Biscari all'epoca dei fatti);
 Assenza Giovanni (oggi tesserato ASD Marina Di Ragusa e tesserati per la Società Real Biscari all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dall' Avv.to Felice Blando e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto procuratore federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 03 marzo 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 52/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. MICHELE ZISA, tesserato dell'A.S.D. Piccoli Campioni;

Società A.S.D. PICCOLI CAMPIONI (oggi Atletico Vittoria - 936949).

La Procura Federale con nota 5378/201 pf14-15/GC/vdb del 27 gennaio 2015 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

Il Sig. Michele Zisa della violazione dell'art. 1bis comma 1 C.G.S., per avere definito l'osservatore arbitrale presente alla gara (nel reclamo presentato il 18/02/2014 innanzi all'allora Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Sicilia a seguito delle sanzioni comminate in esito all'incontro Piccoli Campioni / Athena del 02/02/2014) come *"il vero ed esclusivo redattore occulto dei fantasiosi fatti esposti in referto che si contestano con forza perché non veritieri e calunniosi per l'epilogo..."*, attribuendo allo stesso affermazioni offensive pronunciate nei confronti di dirigenti della Società, senza fornire alcun riscontro probatorio.

L'A.S.D. Piccoli Campioni a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S., per quanto posto in essere dal predetto sig. Michele Zisa.

Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a discarico.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Per il Sig. Michele Zisa, la sanzione di mesi tre di inibizione.

Per l'A.S.D. Piccoli Campioni, la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, va evidenziato che risulta in modo documentale che il sig. Michele Zisa è stato l'autore del reclamo sopra indicato, nel quale erano riportate le espressioni e le altre

accuse che l'allora Commissione Disciplinare Territoriale, in diversa composizione, ritenne meritevoli di indagine da parte della Procura Federale.

Allo stesso modo risulta inequivocabilmente che in merito a tali espressioni e accuse, dal carattere offensivo, la Società deferita o il sig. Michele Zisa, non hanno fornito alcun riscontro probatorio.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato, consegue come da normativa la responsabilità diretta della Società deferita, avendo il sig. Michele Zisa agito quale delegato alla firma in luogo del Presidente pro tempore, impedito a sottoscrivere il reclamo perché raggiunto da provvedimento disciplinare.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al Sig. Michele Zisa, la sanzione di mesi 3 di inibizione;

Alla A.S.D. Piccoli Campioni (oggi A.S.D. Atletico Vittoria), la sanzione dell'ammenda di € 150,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 03 marzo 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**